REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1904 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2021

che adotta un logo comune per la vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (¹), in particolare l'articolo 104, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Le persone autorizzate a vendere medicinali veterinari ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2019/6 possono vendere tali medicinali a distanza a determinate condizioni. È opportuno adottare un logo comune, che comprenda un collegamento ipertestuale all'elenco, stilato dall'autorità competente di ciascuno Stato membro, dei rivenditori autorizzati a vendere medicinali veterinari a distanza, con lo scopo di aiutare il pubblico a determinare se un sito web che mette in vendita tali medicinali a distanza sia legalmente autorizzato a farlo.
- (2) Il logo comune per la vendita a distanza di medicinali veterinari comprende un elemento grafico e un collegamento ipertestuale che rimanda all'elenco di rivenditori autorizzati alla vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari pubblicato sul sito web dell'autorità competente di ciascuno Stato membro.
- (3) In linea con la maggioranza dei pareri espressi dagli Stati membri in occasione della riunione del comitato permanente per i medicinali veterinari del 2 dicembre 2019 e con una consultazione mirata delle parti interessate svolta via e-mail il 26 novembre 2019, il logo comune dovrebbe seguire la falsariga dell'analogo logo elaborato per i medicinali per uso umano (²). Quest'ultimo si è rivelato efficace nella pratica e ha permesso al pubblico di verificare se un dettagliante è legalmente autorizzato a vendere medicinali online. Per distinguere il nuovo logo da quello già in uso per i medicinali per uso umano, è opportuno utilizzare un colore diverso e aggiungere le lettere «VET», ad indicare che si tratta di medicinali veterinari.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 28 gennaio 2022 conformemente all'articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La grafica del logo comune di cui all'articolo 104, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/6, è conforme al modello di cui all'allegato.

⁽¹⁾ GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticità (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 5).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

1) Il modello del logo comune di cui all'articolo 1 è il seguente:



2) I colori di riferimento sono:

ΙT

- PANTONE 647 CMYK 88/50/12/0 RGB 63/107/162; PANTONE 2925 CMYK 78/28/0/0 RGB 78/138/224; PANTONE 2905 CMYK 45/10/0/0 RGB 159/195/239; PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204.
- 3) La bandiera nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il rivenditore che mette in vendita medicinali veterinari al pubblico a distanza, mediante i servizi della società dell'informazione, è inserita nel rettangolo bianco al centro (lato sinistro) del logo comune.
- 4) La scelta della lingua del testo presente sul logo comune spetta allo Stato membro in cui è stabilito il rivenditore che mette in vendita medicinali veterinari al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione.
- 5) Il logo comune ha una larghezza minima di 90 pixel.
- 6) Il logo comune è statico.
- 7) Nel caso in cui il logo risulti difficilmente distinguibile su uno sfondo colorato, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.



8) Il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 104, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/6, tra il sito web del rivenditore autorizzato a vendere medicinali veterinari al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione e il sito web su cui è pubblicato l'elenco nazionale di cui all'articolo 104, paragrafo 8, lettera c), del regolamento, è fisso e reciproco.